


COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)
- Ufficio Segreteria -

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI
CARBURANTE SU AREE PRIVATE.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'OGGETTO E LE CONDIZIONI
INDISPENSABILI PER LA CORRETTA
PRESENTAZIONE DOMANDA

. Del. C.C. n. 53 del 03.11.99



COMUNE DI CASIER

(PROVINCIA DI TREVISO)

Nr. di Prot. _____

ORIGINALE
Deliberazione nr. 53 del 03-11-999

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

**OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
NUOVI IMPIANTI DI CARBURANTE SU AREE PRIVATE. DISPOSIZIONI
CONCERNENTI L'OGGETTO E LE CONDIZIONI
INDISPENSABILI PER LA CORRETTA PRESENTAZIONE DOMANDA**

L'anno millenovecentonovantanove addì tre del mese di novembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze del Comune di Casier, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

DALLA TOFFOLA GIACOMO	P	BRUGNARO ROLANDO	P
TIVERON PAOLO	P	MENIS GIORGIO LUIGI	P
MARZULLO DANIELA	P	VANZO BARTOLOMEO	P
PALLADINO ANNATERESA	P	BISCARO MARCO	P
STEFANATO LUCIANO	P	CATTELAN IDO	P
SARTORATO RICCARDO	P	PARO CRISTIANO	P
MARANGON MARCO	P	BRUGNOLI DIVA	P
DE IESU GIOVANNI	P	DOTTA RAIMONDO	P
DE POLI MARIO	P		

Con l'assistenza del Segretario Comunale OLIVI FABIO

Il Sig. DALLA TOFFOLA GIACOMO nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli scrutatori:

DE IESU GIOVANNI

VANZO BARTOLOMEO

BISCARO MARCO

invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

OGGETTO: Semplificazione procedimento di autorizzazione nuovi impianti di carburante su aree private.

Disposizioni concernenti l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione della domanda e dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a partire dal giorno 20.03.1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32:

- gli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", non costituiscono più pubblico servizio e per gli stessi è cessato il regime di concessione sostituito da quello di autorizzazione;
- ai Comuni è stata attribuita la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 32/98: "l'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2";
- ai sensi dell'art. 1, comma 3: "il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge e una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 32/1998, compete all'A.S.L. il controllo e la certificazione sull'idoneità tecnica del progetto e dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, che pertanto non può essere oggetto né dell'autocertificazione né della perizia giurata da allegare alla domanda;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, art. 2 comma 1, art. 3, commi 2 e 10 del D.Lgs. n. 32/98;

VISTE le conclusioni dei funzionari comunali appartenenti al Gruppo di lavoro provinciale attività produttive, istituito in seno all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, integrato per l'occasione da alcuni funzionari comunali addetti all'Urbanistica e edilizia, ed elaborate a seguito di più incontri tenutisi con i Rappresentanti delle A.S.L. n. 7 n. 8 e n. 9 territorialmente competenti, dell'U.T.F., del Comando Provinciale VV.FF. e dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

PRESO ATTO:

- a) che l'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 32/98 rende applicabile ai distributori privati la medesima disciplina dei distributori stradali;
- b) che il regime di silenzio assenso previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/98, ancorché formatosi dopo i novanta giorni previsti senza che sia comunicato il diniego da parte del comune, deve ritenersi operante esclusivamente agli effetti dell'esistenza dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto, ma non agli effetti dell'esercizio

dell'attività che potrà essere avviata solamente dopo aver realizzato l'impianto stesso a seguito di regolare concessione edilizia e ottenuti il certificato di agibilità edilizia e collaudo favorevole da parte della Commissione comunale di collaudo;

PRESO ALTRESI' ATTO:

- a) che successivamente si provvederà alla classificazione dell'impianto come industria insalubre di seconda classe, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.S.S., alle seguenti voci del D.M 5.9.94 (elenco industrie insalubri);
- b) che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco provvederà, con propri distinti procedimenti ai sensi del D.P.R. 12.01.1998, n. 37, all'istruttoria e alle formalità inerenti alle verifiche di prevenzione incendi;
- c) che l'A.S.L. competente, con proprio distinto procedimento, provvederà all'istruttoria inerente al rilascio del preventivo parere di conformità sul progetto, relativamente alle verifiche di conformità per quanto concerne la sicurezza sanitaria e ambientale, e al rilascio della relativa certificazione direttamente alla parte interessata;

RITENUTO:

- di riservare ad altra specifica deliberazione consigliare, che costituirà adozione di variante ai sensi della vigente normativa urbanistica, le prescrizioni di indirizzo urbanistico edilizio e specificamente quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, relativamente all'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, delle norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto, nonché quelle concernenti le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
- di provvedere con il presente atto agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, per quanto attiene ad ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti;

STABILITO, per quanto sopra esposto, che nell'accezione di competenza del presente atto rientri l'individuazione delle principali fasi procedurali nonché delle disposizioni attinenti le prescrizioni fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, nonché le norme di indirizzo programmatico delle regioni, per le parti che non abbiano valenza urbanistica e che siano compatibili con il D.Lgs. n. 32/98;

VISTO: il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/90 n. 142;

Udito l'intervento del Consigliere Brugnoli che dichiara di votare a favore trattandosi di semplificazioni a favore del cittadino.

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Quanto segue per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'installazione, il potenziamento e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti:

1. Relativamente alle principali **fasi procedurali**:

1.1. - di competenza comunale

- a) il richiedente dovrà preventivamente ottenere sul progetto d'impianto la certificazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza sanitaria da parte dell'A.S.L.;
- b) il richiedente dovrà presentare al Comune la domanda per nuova installazione o potenziamento d'impianti di carburante in due copie di cui una, con funzioni di originale, in bollo, tutte complete degli allegati di cui al successivo punto 2.2.;
- c) alla domanda di nuovo impianto, o potenziamento dello stesso, dovrà essere unita, qualora necessaria, anche la domanda per il rilascio della relativa concessione edilizia (o denuncia inizio attività) redatta con le modalità e complete dei propri allegati ed elaborati tecnici come previsto dal vigente regolamento edilizio;
- d) l'ufficio attività produttive trasmetterà:
 - la pratica relativa alla concessione edilizia all'Ufficio comunale competente per il seguito della competenza;
 - copia della domanda, completa degli allegati, all'U.T.F., per il parere preventivo di competenza, il quale trasmetterà il proprio parere preventivo sul progetto, con le modalità e nei termini di cui al proprio regolamento procedimentale, direttamente al comune;
 - richiederà all'ufficio comunale competente, nell'ambito di una conferenza interna di servizio, il parere di conformità del progetto relativamente alla sicurezza ambientale,
- e) l'ufficio attività produttive e l'ufficio concessioni edilizie adatteranno un protocollo per lo scambio delle informazioni circa i rispettivi procedimenti, anche ai fini delle reciproche conseguenze sugli stessi. La legittima sospensione, interruzione o conclusione di uno dei procedimenti avrà valore anche sull'altro, salvo il rispetto delle consuete modalità di comunicazione all'interessato;
- f) il richiedente, ottenuta l'autorizzazione, prima di porre in esercizio l'impianto, dovrà richiedere al Comune con le modalità previste, e ottenere, l'agibilità edilizia e il collaudo di idoneità tecnica favorevole da parte dell'apposita commissione comunale, anche per gli aspetti attinenti alla sicurezza sanitaria e ambientale;

1.2. - di competenza di altri Enti:

- a) l'attività di prevenzione incendi costituisce distinto procedimento ai sensi degli art.li 2 e 3 del D.P.R. 12.01.1998 n. 37, il titolare dell'impianto da realizzare, potenziare o modificare, è tenuto a richiedere direttamente al Comando Provinciale dei VV.FF. il parere di conformità sul progetto e, completato l'impianto, prima della messa in esercizio, il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- b) la domanda di parere di conformità sul progetto ai fini della prevenzione incendi, di cui sopra, dovrà essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, in duplice copia, di cui una in bollo, con le modalità, contenuti e allegati di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998;
- c) la domanda di parere di conformità sul progetto ai fini della sicurezza sanitaria, dovrà essere inoltrata, a cura del richiedente, direttamente al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente, e costituisce distinto procedimento;

2. relativamente alle modalità di presentazione della domanda:

2.1.- La domanda inoltrata al Comune dovrà contenere i seguenti dati ed essere preferibilmente redatta usufruendo dell'apposita modulistica messa a disposizione presso l'ufficio competente:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante ivi compresi codici fiscale e partita I.V.A.;
- b) ubicazione (località, via e numero) dell'impianto e dettagliata composizione dello stesso;
- c) autocertificazione ai fini antimafia del richiedente e degli amministratori della società, ovvero certificato di iscrizione al Registro Imprese completo delle specifiche annotazioni antimafia;

2.2. - alla domanda dovrà essere unita la seguente completa documentazione:

- a) estratto mappale in scala 1: 2000 dell'area interessata;
- b) planimetria generale dalla quale risulti la disposizione dell'intero impianto ad installazione avvenuta redatta da tecnico abilitato in scala 1: 100;
- c) progetto particolareggiato di installazione degli apparecchi erogatori (colonnine) e delle tubazioni di collegamento con i serbatoi;
- d) relazione tecnico illustrativa contenente, tra l'altro, le seguenti precise indicazioni:
 - descrizione generale dell'area di intervento e dell'impianto;
 - classificazione dell'area con riferimento all'art. 10 del D.M. 31.07.1934 - classe 6° (esclusi gli impianti ad uso privato) come modificato dall'art. 1 del D.M. 17.06.1987 n. 280;
 - modalità di posa in opera dei serbatoi con riferimento alle quote di interrimento e alle distanze di sicurezza previste dal D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni e integrazioni (distanza tra serbatoi; distanza da muri perimetrali di fabbricati, gallerie, fognature, cantine e simili; distanza da eventuali gallerie predisposte per pubblici servizi, ovvero di cavi per trasporto di energia elettrica, di cavi telefonici e telegrafici, o di tubi di gas o simili; distanza da proiezioni orizzontali di linee elettriche ad alta tensione, ecc.);
 - caratteristiche dei serbatoi (dimensioni e capacità, spessore minimo delle lamiere, pressione di prova in Kg/cmq. da dichiarare con apposita certificazione);
 - caratteristiche e grado di sicurezza dei "dispositivi di sicurezza" applicati ai serbatoi; sistema di caricamento; tubazione di equilibrio ecc.;
 - tipo delle colonnine di erogazione specificando gli estremi dell'approvazione del M.I. e modalità di installazione anche in riferimento alle distanze di sicurezza previste dal D.M.31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - relativamente ai depositi di olio lubrificante: ubicazione e dimensione, resistenza al fuoco delle strutture, superficie complessiva delle aperture di aerazione, capacità e altezza della soglia del bacino di contenimento, dimensione e caratteristiche costruttive della porta di accesso;
 - documentazione attestante la chiusura degli impianti (da un minimo di uno per i potenziamenti fino ad un massimo di tre per i nuovi impianti) ivi compresa la documentazione relativa all'erogato quando necessaria;
 - autocertificazione di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/98, a firma del richiedente, attestante il rispetto del vigente strumento urbanistico, delle prescrizioni in materia fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, secondo le specifiche di cui al successivo punto 3 del presente atto,

- integrate dalle prescrizioni in materia di urbanistica e edilizia previste nella separata deliberazione consiliare richiamata in premessa;
- e) perizia giurata di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/98;
 - f) copia della domanda di parere preventivo sul progetto, ai fini della prevenzione incendi, trasmessa al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco;
 - g) certificazione dell'A.S.L. in ordine alla regolarità sanitaria del progetto;

3. Relativamente ai criteri e alle disposizioni che consentono al richiedente di conoscere preventivamente **l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione** di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 32/98:

3.1. per quanto attiene alle prescrizioni fiscali:

- a) ciascun serbatoio dovrà risultare provvisto di dispositivo ad asta per il rilevamento del liquido contenuto;
- b) in corrispondenza dei bocchettoni d'introduzione dei prodotti nei serbatoi, dovranno essere applicate apposite targhette traforate indicatrici dei prodotti contenuti;
- c) la capacità reale e nominale dei serbatoi, che devono essere dotati delle relative tabelle di taratura corrisponde a quell'indicata nel progetto;
- d) le linee di movimentazione dei prodotti soggetti a differenti aliquote di accisa devono essere nettamente separate e senza alcuna comunicazione tra esse. Analogamente dicasi per le tubazioni dell'impianto di recupero dei vapori delle benzine (se autorizzate) che dovranno permettere di convogliare i vapori di ciascun tipo di prodotto esclusivamente nei serbatoi allo stoccaggio del medesimo prodotto;
- e) il richiedente, qualora la capacità dei serbatoi di stoccaggio dei carburanti superi i diecimila litri, dovrà presentare all'U.T.F. competente per territorio documentata denuncia e richiedere, nel contempo, il rilascio/aggiornamento della licenza fiscale di esercizio e contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico;
- f) il titolare dell'autorizzazione e il gestore dell'impianto sono tenuti solidalmente al rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 504/95e successive modifiche, nonché alle relative norme regolamentari di attuazione;

3.2. per quanto attiene alla **sicurezza stradale** si fa rinvio alle norme stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e le loro successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento), con particolare riferimento agli art.li 2, 16, 17, 18 e 24 del C.d.S., nonché agli art.li 46, 60 e 61 del Regolamento;

3.3. per quanto attiene alle norme di indirizzo programmatico della Regione si fa rinvio alle Legge regionali 28/06/1988, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai Piani Regionale e Provinciale Carburanti approvati rispettivamente con Delibere di Consiglio 18/02/1998 n. 3 e 19/04/1995, n. 2216, per quanto compatibili con il D.Lgs. n. 32/98, come indicato dalla Circolare Regione Veneto - Commissione Consultiva Regionale Carburanti n. 7/98 del 14/05/1998.

In particolare, relativamente al piano regionale Carburanti, dovrà essere previsto:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 in materia di tipologie minime degli impianti;
- b) per i nuovi insediamenti di impianti stradali, il rispetto della distanza minima come definita dall'art. 8 in relazione alle zone omogenee comunali come definite al successivo art. 9, da rispettare anche per impianti localizzati in comuni diversi;
- c) il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 in materia di potenziamento degli impianti;

- d) il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 in materia di nuovi impianti di metano o potenziamento con il prodotto metano di impianti stradali
- e) il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di rete self-service pre pagamento e accettatori di carte di credito;
- f) il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 materia di rinuncia delle autorizzazioni finalizzata a futura utilizzazione;
- g) il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23 in materia di direttive per le attività commerciali all'interno di impianti stradali;
- h) il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 24 e 25 in materia di installazione ed esercizio di impianti ad uso privato e potenziamento degli stessi;

4. Inoltre, per quanto attiene alle **prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale** preventivamente certificata dall'A.S.L. si dovrà comunque prevedere:

- a) la presenza di dispositivi per il recupero dei vapori di benzine sulle pompe. I sistemi di recupero dei vapori di benzina, nel rispetto dei termini previsti dalla L.413/97 e successive integrazioni, dovranno rispettare le modalità di cui al D.M. 16 maggio 1996. Nella disposizione dei punti di emissione dei vapori di benzina si dovranno mantenere le opportune distanze dalle abitazioni o da altri edifici occupati da persone;
- b) la tipologia delle colonnine (con erogazione di carburante predosata, con sistema esclusivo di self-service)
- c) la presenza di corsie di accelerazione e decelerazione;
- d) la presenza di servizi igienici (per i vecchi impianti è sufficiente un solo servizio ad uso promiscuo, per i nuovi, invece, deve essere previsto un servizio per gli utenti ed uno per gli addetti, entrambi con annesso antibagno); negli impianti di autolavaggio e/o autofficina deve essere presente una doccia;
- e) la presenza di un locale per gli addetti e di uno spogliatoio dotato di armadietti a doppio scomparto;
- f) l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso ai servizi igienici ad uso pubblico e all'eventuale negozio di vendita;
- g) il sistema di tenuta delle cisterne;
- h) la presenza di platea per il deposito delle batterie usate (in presenza di officina annessa);
- i) le misure di prevenzione atte a prevenire lo spargimento degli oli usati. È necessaria la presenza di un sistema di raccolta degli oli usati conferiti dal pubblico (qualora sia prevista la vendita al dettaglio di oli lubrificanti);
- j) la presenza (consigliata) di un disoleatore a cui dovranno essere collegati i pozzetti delle acque meteoriche dell'area del distributore;
- k) la presenza necessaria ai sensi della L.319/76 e successive integrazioni, di uno scarico dell'eventuale lavaggio di autovetture e di ogni altro scarico presente nell'impianto,

4.2 per quanto attiene alle **prescrizioni in materia di sicurezza ambientale**, oggetto di verifica da parte del competente ufficio comunale, preventivamente sul progetto e successivamente in sede di rilascio dell'agibilità dell'impianto:

- a) gli oli usati devono essere raccolti in modo idoneo conferiti al Consorzio Obbligatorio degli oli esausti, ai sensi del D.P.R. n. 691/92, provvedendo all'apposita registrazione;
- b) i rifiuti provenienti dall'attività dell'impianto di distribuzione carburante e dalle attività annesse dovranno essere stoccati e smaltiti come previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

5. il richiedente, oltre alle prescrizioni di cui sopra che costituiscono l'oggetto dell'autocertificazione, di cui all'allegato schema, dovrà comunque adempiere ad ogni altra disposizione in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale e

stradale stabilite dalle normative vigenti o prescritte dagli ordini competenti in sede di parere preventivo sul progetto o di collaudo dell'impianto;

6. le prescrizioni di cui al presente atto vanno applicate anche agli impianti di distribuzione carburante ad uso privato, con esclusione di quanto evidentemente rivolto alla specifica regolamentazione d'impianti stradali.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 8/6/1990, N.142

**OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
NUOVI IMPIANTI DI CARBURANTE SU AREE PRIVATE. DIS-
POSIZIONI CONCERNENTI L'OGGETTO E LE CONDIZIONI
INDISPENSABILI PER LA CORRETTA PRESENTAZIONE DOMAN**

Si ~~esprime~~ parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
GELLINI CINZIA

